2060 / 12

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lg. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 13/01/2012

SENTENZA
N. 67

REGISTRO GENERALE
N. 40237/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADOLFO DI VIRGINIO	- Presidente -
Dott. FRANCESCO SERPICO	- Consigliere -
Dott. ARTURO CORTESE	- Rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO IPPOLITO	- Consigliere -
Dott. VINCENZO ROTUNDO	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) DE PRISCO ENRICO N. IL 22/06/1962

avverso la sentenza n. 640/2009 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 17/12/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

FATTO

La Corte d'Appello dell'Aquila, con sentenza 17/12/2010, confermava la penale responsabilità di De Prisco Enrico per il reato di cui all'art. 328 c.p., perché, quale sanitario di turno presso il servizio di guardia medica del Comune di Pescasseroli, aveva indebitamente (in relazione al D.P.R. n. 41 del 25/01/1991, art. 13) rifiutato, il 27/07/2004, di salire a bordo dell'autoambulanza della CRI intervenuta in soccorso del minore Di Pirro Gerardo Nicola (deceduto poi a distanza di circa un'ora), nonostante gli fosse stato rappresentato dalla famiglia del piccolo, dalla C.O. del 118 e dal personale della CRI che il bambino versava in imminente grave pericolo di vita.
La Corte territoriale, sulla base delle emergenze processuali acquisite, ricostruiva così la vicenda, nel nucleo essenziale che qui interessa: la sera del 27/07/2004 la Centrale Operativa del 118, allertata dal portiere del Residence ove si trovava il minore, avvertì il De Prisco dell'assoluta urgenza del suo intervento e che sarebbe passata l'autoambulanza a prenderlo per poter andare a prestare gli immediati soccorsi; arrivata l'autoambulanza della CRI a prelevare il De Prisco, quest'ultimo, benché più volte sollecitato, omise di salire tempestivamente sul veicolo, tanto che lo stesso ripartì senza di lui.
Riteneva, quindi, la Corte di merito censurabile sotto il profilo penale la illustrata condotta tenuta dal sanitario, che, informato della grave e urgente situazione di pericolo (principio di soffocamento) in cui versava il piccolo Di Pirro, aveva l'obbligo di fare tutto quanto possibile per prestargli soccorso e, in particolare, di salire immediatamente sull'autoambulanza che si era recata apposta a prelevarlo per poi andare con lui dal minore.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha lamentato:
--- violazione della legge penale, con riferimento all'art. 328 c.p., per avere la Corte di merito ravvisato il delitto nella mera condotta materiale del rifiuto di salire sull'autoambulanza, senza collegare la medesima alla prestazione sanitaria richiesta;
--- mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla circostanza, ritenuta indebitamente irrilevante, che il De Prisco, subito dopo la partenza dell'autoambulanza, si recò con la sua auto alla località segnalatagli, anche se non riuscì a trovare la casa in cui era il bambino, dimostrando in tal modo la sua volontà di adempiere ai compiti del suo ufficio.

DIRITTO

Premesso in diritto che la norma incriminatrice di cui all'art. 328 c.p.p., comma 1, è concepita come delitto di pericolo, nel senso che prescinde dalla causazione di un danno effettivo e postula semplicemente la potenzialità del rifiuto a produrre un danno o una lesione, e che è indubbio che, di fronte alla denuncia della situazione di un paziente in imminente pericolo di vita, proveniente anche da fonte qualificata, il medico di guardia ha il dovere d'intervenire con tempestività per prestare ogni

possibile soccorso, si osserva che il proposto ricorso è inammissibile, perché i motivi articolati si risolvono:

--- per un verso, in asserzioni manifestamente infondate, quale quella che pretende di scindere il rifiuto di salire sull'autoambulanza dal rifiuto di prestare soccorso, di contro all'evidente intrinseca finalizzazione della prima (omessa) condotta alla (conseguente omessa) seconda;

--- per l'altro in non consentite censure valutative all'intelaiatura argomentativa della sentenza impugnata, quale quella che pretende di riconsiderare la tardiva resipiscenza dell'imputato – correttamente ritenuta inidonea dal giudice di merito a elidere la consumazione del delitto, perfezionatasi già con la grave sottrazione al dovere di salire immediatamente (data l'assoluta emergenza della situazione) sull'autoambulanza che era andato a prenderlo per prestare tempestivo soccorso al minore – come una prova della sua volontà di adempiere ai suoi compiti d'ufficio.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2012

Il Consigliere estensore
A. Cortese

Il Presidente
A. Di Virginio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 18 GEN 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Piera Esposito